

UNO O ENTRAMBI GLI SPOSI SONO STRANIERI RESIDENTI

Il cittadino straniero residente che vuole contrarre matrimonio in Italia secondo rito civile o religioso deve sottoscrivere il verbale di pubblicazioni e il documento fondamentale per tale procedimento è il NULLA OSTA rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d origine (Consolato o Ambasciata del proprio paese) in Italia.

Nel caso in cui lo straniero sia residente in Italia , la certificazione relativa a residenza e stato libero è acquisita d ufficio.

Nel caso in cui il Nulla Osta non contenga i dati relativi alla nascita e o alla paternità e maternità occorre presentare anche un estratto di nascita rilasciato dal proprio paese d origine, tradotto e legalizzato ove occorra.

Nel caso in cui uno dei due sposi fosse cittadino straniero non residente la pubblicazione dovrà essere trasmessa e pubblicata anche nel Comune in cui risulta domiciliato.

Se il cittadino straniero con conosce la lingua italiana dovrà essere assistito da un traduttore/interprete sia al momento della richiesta di pubblicazioni che alla celebrazione del matrimonio.

IL NULLA OSTA

Il Nulla Osta (art 116 del C.C.) **deve attestare** che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve indicare i dati seguenti:

- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- paternità e maternità
- cittadinanza
- residenza attuale
- stato libero
- mancanza di impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese di origine.

Il Nulla Osta non può essere sostituito da certificati di nascita o e di stato libero rilasciati dall autorità estera, né da autocertificazioni.

Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefettura. Sono esenti da legalizzazioni i nulla osta rilasciati da Consolati o Ambasciate dei seguenti paesi:

Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein,

Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa Antille Olandesi e ad Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Si precisa invece che i documenti rilasciati all'estero dalle seguenti nazioni sono esenti da legalizzazioni a condizione che rechino l' "Apostille" . Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:

Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Botswana, Brunei, Caimane, Cipro, Domenica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Honk Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malati, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe.

Il Nulla Osta può essere sostituito dal "Certificato di capacità matrimoniale" , esente da legalizzazione, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del paese di appartenenza **per i soli cittadini stranieri degli stati sotto elencati** che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980:

AUSTRIA – BELGIO – GERMANIA - GRECIA – LUSSEMBURGO –
OLANDA – PORTOGALLO – SPAGNA – SVIZZERA – TURCHIA –

ENTRAMBI GLI SPOSI SONO RESIDENTI ALL' ESTERO

Non occorre procedere alle pubblicazioni